

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

Osservatorio regionale per il paesaggio

Criticità nell'applicazione della tutela paesaggistica dei boschi

Gabriele Torelli

Il Testo unico forestale (d.lgs. n. 34/2018)

- D.lgs. n. 34/2018 (TUF) abroga precedente d.lgs. n. 227/2001
- Duplice finalità:
 - 1) protezione delle foreste intese sotto il profilo ambientale e paesaggistico
 - 2) valorizzazione del patrimonio forestale, anche nella prospettiva economico (es. filiera del legno e risorse agro-silvo-pastorali)
- Un testo unico, dunque, con una «doppia anima», che vuole bilanciare i profili di tutela ambientale-paesaggistica con quelli più strettamente legati ai fattori produttivi.
- Una prima criticità intesa come eccessiva sensibilità verso la dimensione «produttiva» del bosco ed una sensibilità minore per la protezione della biodiversità?

Il patrimonio forestale: una definizione

- **È possibile definire il “patrimonio forestale”?**
- Per prima cosa, va specificato che l’art. 3, comma 1, afferma l’equiparazione dei termini “bosco”, “foresta” e “selva” (come in precedenza faceva il d.lgs. n. 227/2001): pertanto, nella prospettiva giuridica non c’è differenza tra i tre termini sopra menzionati.
- **Art. 3, comma 2:** il patrimonio forestale è composto dai boschi e dalle aree ad essi assimilate di proprietà pubblica e privata
- Risulta quindi ancora attuale la contrapposizione tra boschi in proprietà pubblica, afferenti al patrimonio indisponibile e boschi in proprietà privata che, pur facenti parte del patrimonio disponibile, sono configurabili quali beni di interesse pubblico perché incisi da una regolazione vincolistica
- Questa è, anzi, uno dei tratti caratterizzanti le foreste in proprietà di privati, i quali vedono diminuita la propria capacità di disposizione sul bene per ragioni di interesse pubblico, generalmente coincidenti con la tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica, in ossequio ai dettami di cui all’art. 42, comma 2, Cost.
- N.B. boschi sono aree tutelate per legge dal punto di vista paesaggistico → sono beni paesaggistici ex art. 142, d.lgs. n. 42/2004

La nozione di bosco (o foresta o selva)

- Art. 3, comma 3, TUF
- le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.
- Art. 3, comma 4, TUF:
- Le regioni, **per quanto di loro competenza** e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché **definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco ... purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione** assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.
- Che significa «**per quanto di loro competenza**»?
- **La Corte cost. n. 105/2008** ha specificato che riconosce allo Stato il potere di intervenire sulla materia in oggetto per motivi di tutela ambientale e paesaggistica, mentre riconosce alle regioni poteri legislativi ed amministrativi nella regolazione dei profili economico-produttivi dei beni forestali.
- Art. 4: elenco di aree assimilate a bosco (foresta) → es. nuovi boschi creati tramite intervento compensativo
- Art. 5: aree escluse dalla definizione di bosco → es. spazi verdi urbani quali giardino pubblici e privati

La gestione del bosco tra tutela e valorizzazione

- L'art. 7 individua le attività di **gestione forestale**
- **Interventi menzionati dall'art. 7:**
- **A. pratiche selvicolturali:** tagli, cure e coltivazione dei boschi (art. 3 comma 2);
- **B. altri interventi:** interventi colturali di difesa fitosanitaria; sistemazione idraulico-forestale; prevenzione di incendi boschivi; rimboschimenti/imboschimenti; commercializzazione dei prodotti legnosi; «tutte le pratiche finalizzate alla **salvaguardia**, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose»
- **Chi svolge questi interventi di gestione forestale?**
- Art. 7 comma 2 menziona sia lo Stato sia le Regioni quali soggetti competenti a svolgere per le attività di gestione forestale, «**ciascuno nell'ambito delle proprie competenze**»
- **Art. 7 comma 3:** le **Regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali** più idonee [...] **alle necessità di tutela dell'ambiente**, del **paesaggio**, del suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle produzioni legnose
- Equilibrio fragile tra tutela e valorizzazione

Il ruolo significativo delle Regioni nella gestione forestale

- Il TUF attribuisce alle Regioni un ruolo significativo sulle attività di gestione forestale, ... **comunque all'interno degli indirizzi offerti e delle competenze riconosciute dallo Stato**
- **Se ne ha conferma anche leggendo l'art. 6**, per cui la strategia forestale nazionale definisce gli **indirizzi nazionali per la tutela e valorizzazione dei boschi** → comma 2: in coerenza con la strategia nazionale le Regioni individuano i propri obiettivi e le proprie linee di azione
- Lo Stato consente alle Regioni di intervenire anche sui profili di protezione forestale, purché queste non devino dagli indirizzi statali → ma al loro interno, le Regioni possono muoversi definendo **previsioni più specifiche sulla gestione forestale** (si v. in tal senso anche art. 6, comma 5 e comma 6 TUF)

Gestione: tutela e valorizzazione. Come attuarle? **La programmazione e pianificazione**

- Se le attività di gestione forestale, ai sensi dell'art. 7, includono operazioni sia rivolte alla tutela sia alla valorizzazione ...
- ... occorre a questo punto chiedersi come attuare tali attività
- **Tramite la programmazione e pianificazione forestale, disciplinata dall'art. 6 TUF, appunto rivolta alla tutela e valorizzazione del patrimonio forestale nazionale**
- **Gli indirizzi di programmazione sono resi dallo Stato, spetta poi alle Regioni dotarsi di programmi e piani** per attuare quanto definito a livello generale dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MPAAF), oggi Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare

Focus sulla pianificazione delle foreste

- D.lgs. n. 34/2018: tutela, valorizzazione e pianificazione forestale
- È possibile pianificare le foreste?
- Obiettivo: tutelare le foreste e procedere alla valorizzazione delle attività economiche (agro-silvo-pastorali, turistiche) ivi svolte; la pianificazione ha un ruolo essenziale in tali dinamiche
- Critiche in dottrina per l'impostazione filo-economica del d.lgs. n. 34/2018 (si v. slides seguenti sulla gestione e trasformazione del bosco)

Pianificazione forestale: la strategia forestale

- l'art. 6: Ministro per le politiche alimentari, agricole e forestali deve definire la c.d. **strategia forestale nazionale**, con la quale **dettare gli indirizzi nazionali per la tutela, valorizzazione e gestione attiva del patrimonio forestale nazionale** e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali.
- art. 6, comma 1, la strategia ha una durata ventennale, ma è soggetta a revisione ed aggiornamento quinquennale.
- Sulla strategia forestale:
- <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15339>
- **Publicata sul sito del MPAAF il 9 febbraio 2022**
- Obiettivo della SFN: Foreste estese e resilienti: difenderne ed aumentarne la biodiversità, rendendole capaci di contribuire alle azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica, offrendo benefici ecologici, sociali ed economici, ecosistemici

Alcune considerazioni sulla strategia forestale nazionale

- Si basa sugli indirizzi programmatico-strategici dell'Agenda 2030 e del piano strategico delle foreste delle NU
- 3 obiettivi generali della SFN
- 1) Gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste (**fornitura equilibrata di servizi ecosistemici**)
- 2) Efficienza nell'impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali, interne e urbane (**sviluppo delle bioeconomie e economie forestali; promozione delle foreste nei contesti urbani e suburbani**)
- 3) Responsabilità e conoscenza globale delle foreste (**ricerca scientifica multidisciplinare e formazione professionale e specialistica**)

Le azioni operative

- Le azioni operative attuano i 3 obiettivi generali
- Le azioni operative sono disciplinate in dettaglio dall'All. 1
- Obiettivo n. 1: programmazione e pianificazione forestale, servizi e pagamenti ecosistemici, difesa del territorio e tutela delle acque, diversità biologica, gestione dei rimboschimenti, etc.
- Obiettivo n. 2: qualificazione degli operatori forestali e capacità operativa delle imprese boschive; filiere forestali locali; tracciabilità dei prodotti forestali; servizi socio-culturali dei boschi
- Obiettivo n. 3: informazione e responsabilità sociale dei cittadini; ricerca e sperimentazione
- Seguono le **azioni specifiche** (linee guida e buone prassi) e le **azioni strumentali** (misure di supporto diretto alle azioni operative e specifiche)

... segue: i programmi forestali regionali

- Art. 6, comma 2: le **regioni** debbono adottare dei propri **programmi forestali regionali** sulla base della strategia nazionale, con cui individuare i propri obiettivi sulla base e le relative linee di azione.
- Ora che è stata approvata la strategia nazionale, le regioni dovranno definire programmi specifici e, soprattutto, armonici rispetto al documento strategico nazionale.

... segue: i piani forestali di indirizzo territoriale

- **Chi li predispone? La Regione**
- Art. 6, comma 3: adozione **facoltativa**, da parte delle regioni, dei c.d. **piani forestali di indirizzo territoriale**:
- Essi sono funzionali all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al **coordinamento** delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva
- Assicurano il **coordinamento tra la pianificazione forestale e quella paesaggistica**: concorrono alla redazione dei piani paesaggistici
- Come?

... segue ... i piani forestali di indirizzo territoriale

- Funzioni:
- a) definiscono le **destinazioni d'uso delle superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio** sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione e valorizzazione;
- b) definiscono le **priorità d'intervento** necessarie alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione;
- c) definiscono gli interventi strutturali ed infrastrutturali del servizio del bosco (es. localizzazione della rete di viabilità forestale)

... segue: i piani di gestione forestali (PGF)

- **piani di gestione forestale**
- Art. 6 comma 6: **sono adottati in attuazione dei programmi forestali regionali** e, ove adottati, dei piani forestali di indirizzo territoriale. Devono dunque riprodurre le indicazioni della SFN, così come attuata dai programmi regionali
- **Le Regioni promuovono** la redazione dei PGF e li **approva** (e li finanzia)
- Nello specifico, **i piani di gestione forestale sono rivolti a pianificare la tutela, le modalità d'uso, la gestione e la valorizzazione delle risorse forestali per le proprietà pubbliche e private.**
- Ciò significa che questi strumenti pianificatori incidono tanto sui boschi in proprietà pubblica quanto sui boschi in proprietà privata → **PGF riguardano le proprietà boschive** (es. si verifica se ci sono usi civici)
- Il fine: pianificare la gestione attiva delle risorse forestali (al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione) → **sono rivolti a pianificare la tutela, le modalità d'uso, la gestione e la valorizzazione delle risorse forestali sulle proprietà pubbliche e private**, imponendo vincoli conformativi sui boschi in proprietà pubblica e sui boschi in proprietà privata.

... per esigenze di uniformità (altra criticità)

- l'art. 6, comma 7, prevede la definizione di un **decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali** attraverso il quale approvare le **disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale** →
- **decreto che definisce criteri minimi adottato dal MPAAF il 28 ottobre 2021**
- <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17572>
- Es. PFIT recepisce ed integra, oltre ad attuare in termini tecnico-forestali, indirizzi, prescrizioni e vincoli degli strumenti della pianificazione territoriale vigenti (piani di bacino, piani delle aree protette, piani paesaggistici ...)
- **La cartografia del PFIT:** carta di destinazione d'uso del suolo, carta dei vincoli del territorio, carta delle aree boschive omogenee, carta delle foreste di protezione diretta, etc. ...

... segue ... i piani di gestione forestale

- Il PGF è costituito dai seguenti elementi
- **relazione**: documento che fornisce una descrizione delle risorse forestali e silvo-pastorali oggetto di pianificazione → Vengono definiti gli obiettivi della gestione e sono illustrati i criteri e metodi di compartimentazione della superficie nelle unità base della pianificazione forestale quali la formazione delle particelle forestali e delle eventuali unità sovraordinate di aggregazione delle particelle forestali
- **prospetto delle unità di base della pianificazione**, registro particellare, database in cui viene riportata la descrizione delle unità di base, particelle o sezioni forestali. per ogni particella forestale vengono indicati una serie di elementi
- Prospetto degli interventi selvi-colturali e piano dei tagli
- Prospetto della gestione pascoliva
- Prospetto degli interventi infrastrutturali
- Misure a tutela della biodiversità, etc.

Cosa possono fare le Regioni nella gestione dei boschi tramite gli strumenti della pianificazione?

- Art. 7, comma 6:
- regioni **individuano gli interventi di ripristino obbligatori** da attuare in caso di violazioni di norme sull'attività di gestione forestale.
- Le attività di ripristino obbligatorie sui terreni in cui sono state compiute violazioni delle norme di gestione possono svolgersi secondo tre differenti tipologie, anche previa occupazione temporanea senza indennizzo:
 - A. modalità di sostituzione diretta da parte della Regione che assume la direzione dei lavori di ripristino;
 - B. affidamento ad operatori del settore, tramite procedura ad evidenza pubblica, degli interventi di ripristino;
 - C. affidamento di tali interventi ad altri enti pubblici delegati dalla stessa Regione;

Raccordo con la disciplina paesaggistica

- **Art. 7, comma 12: raccordo con i piani paesaggistici,**
- le pratiche selvicolturali, la forestazione e le opere di bonifica da eseguire in tutti quei **boschi tutelati ai sensi dell'art. 136, d.lgs. n. 42/2004**, e cioè in tutti i boschi su cui insiste un vincolo paesaggistico *ex lege*,
...
- ...devono coordinarsi con i piani paesaggistici regionali

La pianificazione delle foreste può ammettere la trasformazione del bosco?

- **Trasformazione: eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva**, per cui **l'area forestale viene destinata ad un uso diverso**
- Art. 8: è vietato ogni intervento di trasformazione che:
 - determini un danno o un danno ambientale (ai sensi della direttiva 2004/35/CE e delle relative norme di recepimento inserite nel T.U. ambiente, d.lgs. n. 152/2006);
 - non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, tramite l'autorizzazione paesaggistica, o comunque tramite le disposizioni dei piani paesaggistici regionali;
 - che sia comunque incompatibile con le esigenze di difesa idrogeologica.
- **Alle predette condizioni, la trasformazione è ammessa → si può pianificare la trasformazione ...**
- ... Ma occorre opera di compensazione

Modalità delle compensazioni

- **Art. 8, comma 3: modalità delle compensazioni:**
- la cura e le **spese debbano essere sostenute dal destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione;**
- Tuttavia, delle linee di indirizzo da parte di un attore istituzionale sembrano necessarie: per questa ragione, lo stesso **comma 3 prevede che le regioni individuano i criteri per la definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco**, nonché **gli interventi di ripristino obbligatori** da applicare in caso di eventuali violazione degli obblighi di compensazione.
- Sempre le Regioni, sulla base delle linee guida nazionali, stabiliscono **i casi di esonero** dagli interventi compensativi
- **Le linee guida sui criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione della foresta sono state promulgate nell'ottobre 2020**
- <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16129>
- Di fatto, sono esonerati dagli obblighi di compensazione quelle superfici arboree/arbustive NON qualificabili come foresta ex art. 5, comma 2, TUF.
- Inoltre, le Regioni possono esonerare dall'obbligo di compensazione gli interventi volti a ripristinare siti della Rete Natura 2000 e per il recupero di aree di interesse archeologico

... segue sull'art. 8

- **modalità** in cui svolgere le **operazioni di compensazione**, l'art. 8, comma 4, prevede che queste possano consistere in:
- miglioramento e restauro dei boschi esistenti, nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano;
- **rimboschimenti e creazioni di nuovi boschi** su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boschività, con la specificazione che le nuove aree così create sono equiparate a bosco;
- sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie e prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici;
- **Le nuove aree così create sono equiparate a bosco** → le regioni ri-creano boschi, e cioè aree su cui insiste *ex lege* un vincolo paesaggistico (art. 142, d.lgs. 42/2004)
- **N.B. i beni paesaggistici possono essere costituiti solo *ex lege*, tramite piano paesaggistico o apposito procedimento ex artt. 137 ss. in cui partecipa la soprintendenza (un ente statale) → si crea un nuovo modo di costituzione di un bene paesaggistico?**
- Art. 8 comma 5: regione rilascia autorizzazione alla trasformazione, imponendo compensazione

Una specificazione sulle trasformazioni

- Art. 8, comma 7, TUF
- Non possono essere trasformati né può essere mutata la destinazione del suolo delle foreste aventi protezione diretta dei centri abitati, di beni ed infrastrutture strategiche ...
- ... riconosciuti e individuati dalle Regioni ...
- ... fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico – viene da dire sempre stabiliti dalla Regione, sebbene l'art. 8 comma 7 non lo specifichi espressamente –

Un dubbio:

- **l'autorizzazione paesaggistica si sovrappone o meno alle autorizzazioni edilizie? Cioè se la trasformazione richiede la realizzazione di un'opera edilizia, occorrono entrambe?**
- il problema merita però attenzione, e sembra che siano le regioni a dover decidere se l'autorizzazione paesaggistica che ammette la trasformazione del bosco sostituisca le altre autorizzazioni edilizie o meno:
- ciò in quanto spetta loro il compito di declinare i criteri per la definizione delle opere e dei servizi di compensazione

Art. 10: concessione in gestione delle aree forestali

- **Art. 10:** per promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale, le regioni procedono all'istituzione di **albi ed elenchi delle imprese** che eseguono lavori o forniscono servizi negli ambiti sopra elencati;
- Ministro delle politiche alimentari, agricole e forestali (aprile 2020) ha firmato **il decreto con cui sono disciplinati i criteri minimi per la formazione professionale degli operatori forestali e del decreto che delinea i criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese forestali;** entrambi i decreti sono stati adottati il 29 aprile 2020 (<https://www.certifico.com/component/attachments/download/17740>)
- Es. imprese iscritte nel registro di cui all'art. 8, l. 29 dicembre 1993, n. 580 (registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio) per l'esercizio di attività di gestione forestale in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)»

... segue sulla concessione

- regioni sono chiamate a individuare le norme per la **concessione in gestione delle superfici forestali** pubbliche agli operatori iscritti negli albi, al fine di favorire la gestione attiva delle foreste;
- Art. 10, **comma 5**, sempre con l'obiettivo di garantire una più efficace gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, affida alle **regioni l'ulteriore funzione di promuovere l'associazionismo fondiario** tra i proprietari dei terreni pubblici o privati.
- Il fine è quello di favorire la gestione associata delle piccole proprietà, i demani e le proprietà collettive → rivitalizzare gli usi civici

Ma soprattutto: art. 12 sul ripristino

- È la norma più significativa del TU forestale
- **regioni** hanno il **compito di ripristinare le condizioni di sicurezza delle foreste**, al fine di assicurare la **valorizzazione funzionale** del terreno agro-silvo-pastorale, la **salvaguardia dell'assetto idrogeologico**, la prevenzione ed il contenimento di incendi e del degrado ambientale;
- Come? **promuovendo il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti;**
- Quando il terreno è abbandonato o silente?

Le definizioni di terreno abbandonato e silente

- Per **terreno abbandonato**, l'art. 3, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 34/2018, intende i terreni forestali in cui i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento **degli ultimi venti anni**;
- inoltre, il terreno si considera **abbandonato** anche quando sia a vocazione agricola e non sia stato oggetto di coltivazioni agricole da **almeno tre anni**.
- L'art. 3, comma 2, lett. h), invece, definisce i **terreni silenti** come i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera precedente – dunque qualificabili come **abbandonati** – per i quali i **proprietari non siano individuabili o reperibili** a seguito di apposita **istruttoria**

... cosa può fare la regione sui terreni abbandonati/silenti?

- **l'art. 12, comma 2**, disciplina l'ipotesi in cui i **proprietari e gli aventi possesso dei terreni siano soggetti conosciuti** e comunque disponibili ad avviare, in sinergia con la regione, un percorso di recupero e valorizzazione del terreno abbandonato → **stipula di un accordo pubblico-privato** per la realizzazione degli interventi necessari per il ripristino o la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri terreni;
- **Comma 3**, consente alla **regione di procedere alla realizzazione degli interventi di gestione dei terreni in tre circostanze**, tra loro alternative:
 - A) gli interventi di recupero concordati con il proprietario del terreno non sono stati svolti;
 - B) non è stato possibile raggiungere un accordo con il proprietario del terreno circa gli interventi di recupero per qualsiasi ragione;
 - C) il proprietario non è rintracciabile, e dunque il terreno è silente.
- → ad una di queste tre condizioni le **regioni possono procedere agli interventi di gestione, eventualmente esternalizzando il servizio tramite gara**

... pertanto ...

- L'art. 12, comma 3, è di assoluto interesse perché permette alle regioni l'adozione di misure provvedimentali in deroga al diritto di proprietà, non solo per esigenze di pubblica incolumità – come già accade con riferimento, ad esempio, a pericolanti immobili urbani grazie a ricorrenti prescrizioni nei regolamenti edilizi dei comuni – **ma anche per motivi di carattere economico-produttivo**
- → l'art. 12 comma 1 fa infatti riferimento alla valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale e al recupero produttivo

La necessità della fonte statale

- una norma di questo tenore avrebbe potuto essere definita solo da una fonte statale, in quanto le vicende sul regime proprietario si intersecano con la tutela paesaggistico-ambientale;
- poiché entrambe le materie sono di competenza esclusiva dello Stato, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità di norme regionali che incidano sui medesimi profili in difetto del coinvolgimento delle amministrazioni centrali → vd. Corte cost. n. 103/2017;
- La disposizione può dunque fungere da “apripista”, o comunque da punto di riferimento, per tutti quei processi di riqualificazione urbana in cui il recupero degli edifici trova importanti ostacoli nell'impossibilità di redigere un accordo con il proprietario.

FOCUS: Corte cost. 135/22

- Qual è il limite per le leggi regionali nel disciplinare la tutela paesaggistica?
- Per costante giurisprudenza costituzionale, in materia di ambiente, le regioni possono legiferare anche sulla tutela, a condizione che aumentino (e non diminuiscano) il livello minimo di tutela predisposto dalla disciplina statale;
- Le stesse considerazioni valgono anche per il paesaggio secondo C. cost. 135/22
- Tuttavia, non tutte le censure del governo ricorrente sono state accolte
- Mentre la C. cost. ha dichiarato l'illegittimità della norma della l.r. siciliana che abrogava il divieto di costruire edifici all'interno delle foreste per violazione dell'art. 9 Cost. (e degli artt. 135 e 143 del codice Urbani) ...
- ... Ha salvato la disposizione della l.r. siciliana che ha abrogato il divieto di costruire edifici nella fascia di rispetto (da 50 a 200m) dal limite del bosco → non si trova riferimento a questo limite nella legislazione statale
- → le regioni hanno competenza sulle fasce di rispetto delle foreste
- → **le regioni hanno il potere di revocare questo vincolo paesaggistico, perché le fasce di rispetto NON concorrono a definire il livello minimo di tutela di boschi/foreste**